



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 aprile 2015
(OR. en)

8191/15

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0273 (NLE)**

**SM 1
ELARG 20
UD 86**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 168 final
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 168 final.

All.: COM(2015) 168 final



Bruxelles, 21.4.2015
COM(2015) 168 final

2013/0273 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Repubblica di Croazia (**di seguito "Croazia"**) ~~aderirà~~ **ha aderito** all'Unione europea il 1° luglio 2013. Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adeguamento dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro¹ (di seguito "l'accordo"), mediante un protocollo ~~relativo alla partecipazione della Croazia in qualità di parte contraente, in vista dell'allargamento dell'Unione a questo paese~~ **per includere la Croazia in qualità di parte contraente, in vista della sua adesione all'UE.**

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, ~~del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità d'ammissione~~ **dell'atto di adesione** della Repubblica di Croazia all'Unione europea, la Commissione ~~deve presentare~~ **ha presentato** al Consiglio un ~~progetto di protocollo da concludere~~ **proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo**², nonché alla ~~conclusione di quest'ultimo~~³.

Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma del protocollo il 7 ottobre 2013⁴.
Il protocollo è stato validamente firmato il 29 ottobre 2013.

Il 2 agosto 2013 il progetto di protocollo e il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione sono stati trasmessi al Parlamento europeo, secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il 23 aprile 2014 il presidente del Parlamento europeo ha scritto al presidente in carica del Consiglio chiedendo una revisione della base giuridica per la decisione del Consiglio.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA MODIFICATA

~~L'accordo, che è entrato in vigore il 1° aprile 2002, deve essere modificato per includere la Croazia in qualità di parte contraente. Previa autorizzazione concessa alla Commissione il 14 settembre 2012, sono stati conclusi i negoziati con San Marino su un protocollo all'accordo.~~

~~A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione di detto protocollo all'accordo il [...].~~

La base giuridica della proposta iniziale della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo è rappresentata dagli articoli 207 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Il Parlamento europeo ha concluso che, invece dell'articolo 352 del TFUE, la base giuridica sostanziale adeguata è l'articolo 212 del TFUE, in quanto esso riguarda specificamente la cooperazione economica con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, il Parlamento ha chiesto al Consiglio di rivedere la base giuridica nella sua decisione.

¹ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

² **COM(2013) 530 final.**

³ **COM(2013) 568 final.**

⁴ **GU L 322 del 3.12.2013, pag. 1.**

La proposta è stata modificata in linea con la richiesta del Parlamento.

La Commissione concorda con il Parlamento che l'articolo 207 del TFUE costituisca la base giuridica sostanziale adeguata per il titolo I "Unione doganale" dell'accordo, e che l'articolo 212 del TFUE costituisca la base giuridica sostanziale adeguata per il titolo II "Cooperazione".

Tuttavia, l'accordo contempla anche il titolo III "Disposizioni in materia sociale". La Commissione ritiene che la base giuridica sostanziale adeguata per il titolo III sia l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del TFUE relativo ai diritti dei cittadini di paesi terzi nell'ambito della politica d'immigrazione dell'Unione, in quanto non vi è alcun accordo tra l'UE e San Marino in materia di libera circolazione dei propri cittadini.

A questo proposito la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati nei confronti di San Marino dalle disposizioni dell'accordo, e quindi anche dal titolo III. Di conseguenza, è opportuno che l'Irlanda e il Regno Unito partecipino all'adozione della presente decisione. La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono in ogni caso vincolati nei confronti di San Marino sulla base dell'accordo, la cui applicazione è stata estesa alla Croazia mediante il protocollo.

Sintesi delle misure proposte

La presente proposta comprende un progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo (in allegato), per prevedere la partecipazione della Croazia, in qualità di parte contraente, in seguito alla sua adesione all'Unione europea.

Base giuridica

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare **l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), e gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con** l'articolo 218, paragrafo 6, **lettera a)**; il trattato di adesione della Croazia⁵; l'atto di adesione della Croazia⁶, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Scelta dello strumento

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, nei casi di cui al suddetto medesimo articolo, il Consiglio adotta è tenuto ad adottare una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. La presente proposta riguarda modifica tale decisione.

Proporzionalità

La proposta modificata è conforme al principio di proporzionalità poiché i suoi effetti sono strettamente limitati a quanto necessario per prevedere la partecipazione della Croazia all'accordo, in qualità di parte contraente, in seguito alla sua adesione all'Unione europea.

⁵ GUL 112 del 24.4.2012, pag. 10.

⁶ GUL 112 del 24.4.2012, pag. 21.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare **l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b)**, l'articolo 207 e ~~l'articolo 352~~ **e l'articolo 212**, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per l'adeguamento dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro⁸, mediante un protocollo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in qualità di parte contraente, in vista della sua adesione all'Unione europea (**"il protocollo"**).
- (2) ~~I negoziati sul protocollo all'accordo sono stati condotti dalla Commissione e si sono conclusi di recente~~ **il 26 marzo 2013. Il 2 agosto 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo⁹, nonché alla conclusione di quest'ultimo¹⁰.**
- (3) ~~Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo il [...].~~ **A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, per la conclusione del protocollo è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo. Il Parlamento ha concluso che la base giuridica sostanziale adeguata per la decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo sono gli articoli 207 e 212 del TFUE,**

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

⁹ **COM(2013) 530 final.**

¹⁰ **COM(2013) 568 final.**

invece degli articoli 207 e 352 del TFUE. Di conseguenza, il 23 aprile 2014 il presidente del Parlamento ha scritto al presidente in carica del Consiglio chiedendo una revisione della base giuridica per la decisione.

(4) La Commissione presenta pertanto al Consiglio una proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo, in linea con la richiesta del Parlamento europeo.

(5) La Commissione ritiene che anche l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dovrebbe costituire la base giuridica sostanziale per la decisione, in quanto il titolo III ("Disposizioni in materia sociale") dell'accordo di cooperazione e di unione doganale rientra nell'ambito della politica comune di immigrazione dell'Unione.

(6) Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo il [...].

(7) È opportuno concludere il protocollo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea¹¹, è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

~~Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.~~

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell'articolo 3 del protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a essere vincolati dal protocollo¹².

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione¹³.

¹¹ **Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 322 del 3.12.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.**

¹² **Il Segretariato generale del Consiglio pubblicherà la data di entrata in vigore del protocollo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

¹³ ~~La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.~~

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*